



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta Ufficio Rifiuti - Contenzioso ambientale n. 2060/2019

**Determinazione n. 1623 del 07/08/2019**

**Oggetto: DITTA MULTISERVICE SAS DI MIRCO MASSIMO & C. MODIFICA AUTORIZZAZIONE N.1500/2018 AI SENSI DELL' ART. 208 DEL D.LGS 152/2006.**

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

con Determinazione n. 1500 del 24.8.2018 è stata rinnovata l' autorizzazione ai sensi dell' art. 208 del D.lgs 152/2006 alla gestione di un impianto di autodemolizione rilasciata alla ditta Multiservice sas di Mirco Massimo & C. P.IVA/C.F.: 01980560039, con sede legale ed operativa in Cressa via Mario Ferrari 1;

in data 15.4.2019, prot. n. 11041, è pervenuta istanza di modifica dell' autorizzazione consistente nell' inserimento di altri rifiuti nell' elenco di quelli autorizzati in ingresso all' impianto;

in data 28.5.2019 si è tenuta la Conferenza di Servizi per l' esame dell' istanza, il cui verbale è qui integralmente richiamato, che si è espressa favorevolmente;

richiamato il contributo tecnico scientifico di Arpa prot. n. 45862 del 24.5.2019;

visto il parere favorevole con prescrizioni dell'ASL NO SISP prot. n. 30127/2019

Visto il D.lgs 152/2006;

Visto il D.lgs 209/2003;

Visto l'art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento U.E n. 333/2011;

Visto il Regolamento U.E n. 715/2013;

Visto l'art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

vista la Circolare M.A.T.T.M prot. n. 1121 del 21.1.2019;

Richiamato il D.lgs 205/2010 di modifica al D.lgs 152/2006 che ha introdotto la nota n. 7) in relazione alla fase R12 - scambio di rifiuti - con la quale è specificato che tale fase comprende, tra l' altro, le fasi di cernita, frammentazione, triturazione, compattazione, separazione e che pertanto, in considerazione delle attività svolte dalla ditta Multiservice , si ritiene di dovere esplicitare nell'autorizzazione anche tale attività;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

Visto l'art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

## DETERMINA

- di modificare, ai sensi dell' art. 208 del D.lgs 152/2006, l' autorizzazione n. 1500/2018 rilasciata alla ditta Multiservice sas di Mirco Massimo & C. P.IVA/C.F.: 01980560039, con sede legale ed operativa in Cressa via Mario Ferrari 1 sostituendo le prescrizioni con quelle di seguito riportate, numerate dai numeri 1 a n. 49
- di definire che l' attività autorizzata è relativa alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero di materiali, la rottamazione di veicoli a motore, stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi ed è individuata alle seguenti lettere;
  - a) R4 recupero di metalli di cui all' allegato C alla Parte IV D.Lgs. 152/2006;
  - b) R13 Messa in riserva di rifiuti di cui all' allegato C alla Parte IV D.Lgs. 152/2006;
  - c) D14 Ricondizionamento preliminare di cui all' allegato B alla Parte IV D.Lgs. 152/2006;
  - d) D15 deposito preliminare di cui all' allegato B alla Parte IV D.Lgs. 152/2006;
  - e) R12 scambio di rifiuti di cui all' allegato B alla Parte IV D.Lgs. 152/2006
- di indicare di seguito dai numeri da 1 a 49 le prescrizioni da attuarsi durante lo svolgimento dell' attività autorizzata;
- di precisare che la nuova tabella riportata al punto n. 5 è relativa alla modifica richiesta;

1. entro 60 giorni dal ricevimento della presente, dovranno essere adeguate le garanzie finanziarie previste dalla D.G.R. n. 20 -192 del 12.6.2000 s.m.i., autenticate da un notaio;

2. Attività autorizzate previste dagli allegati B e C del D.lgs 152/2006;

ATTIVITA'	CODICE	ALLEGATO
RICONDIZIONAMENTO PRELIMINARE	D14	B
DEPOSITO PRELIMINARE	D15	B
RICICLO/RECUPERO METALLI O COMPOSTI METALLICI	R4	C
MESSA IN RISERVA	R13	C
SCAMBIO DI RIFIUTI	R12	C

3. capacità di trattamento annua **1.566 tons;**

4. capacità massima di stoccaggio rifiuti in ingresso :**132,70** Tons di cui **120,5** Tons di rifiuti pericolosi e **12,2** tons di rifiuti non pericolosi.

5. Individuazione dei rifiuti in ingresso e attività di gestione autorizzate.

Nella seguente tabella sono indicati i rifiuti in ingresso, l' attività di gestione autorizzata, l' indicazione dei quantitativi massimi in stoccaggio e l' area di gestione. Le aree di gestione dei rifiuti in ingresso sono riportate nella planimetria allegata al presente atto che deve essere esposta in almeno 2 punti dell' impianto

CER	Modalità di stoccaggio	Attività autorizzate	Quantità stoccaggio Tons pericolosi	Quantità stoccaggio Tons non pericolosi	area di stoccaggio
160104*	All'aperto su piazzale impermeabilizzato	D14-D15-R4-R13-R12	120		T0
150102	cestelli	R13 - D15		0,25	T2
150104	cestelli	R13 - D15		0,5	T2
150106	cestelli	R13 - D15		0,5	T2
160103	cassone	R13 - D15		0,5	T2



160117	cassone	R13 - D15
160118	cassone	R13 - D15
160119	cassone e scaffali	R13 - D15
160120	cassone	R13 - D15
160303*	bidoni	R13 - D15
160304	bidoni	R13 - D15
161001*	bidoni	R13 - D15
161002	bidoni	R13 - D15
170401	cestelli	R13 - D15
170405	cestelli	R13 - D15
170411	cestelli	R13 - D15
Totale		

	5	T2
	1	T2
	1	T2
	0,25	T2
0,25		CE4
	0,25	CE4
0,25		CE4
	0,25	CE4
	0,5	T2
	2	T2
	0,2	T2
<b>120,5</b>	<b>12,2</b>	

6. Rifiuti in uscita: la seguente tabella indica i principali rifiuti che possono originarsi dall'attività nonché il quantitativo annuo presunto: le aree di gestione e le modalità di stoccaggio sono riportate nella planimetria allegata al presente atto. Non è da considerarsi esaustiva. Eventuali altri rifiuti prodotti dall'attività, e non compresi nell'elenco, dovranno essere correttamente classificati ai sensi della parte IV del D.lgs 152/2006. I rifiuti dovranno essere gestiti nel rispetto di quanto previsto dall' art. 183 lettere bb)

CODICE CER	Quantità Tons
130204*	8
130205*	
130206*	
130207	
130701*	0,09
130703*	0,18
150102	0,25
150104	0,5
150106	0,5
150202*	0,07
160103	35
160106	833
160107*	1,2
160108*	0,6
160110*	0,35
160112	0,7
160113*	0,4
160114*	0,9
160117	505
160118	26
160119	76
160120	60,25
160122	1,2
160209*	0,5
160211*	0,1
160303*	0,25
160304	0,25
160601*	13
160801	0,9
161001*	0,25
161002	0,25
170401	0,5
170405	2

170411	0,2
200304	0,5

7. Il centro dovrà essere dotato di un sistema informatico che permetta una corretta gestione degli stoccaggi e consenta di visualizzare, partendo dai dati riportati nei registri di carico e scarico, il quantitativo e la natura dei rifiuti stoccati in ogni momento nelle diverse aree dell'impianto nonché di indicare, per le suddette aree, la capacità residua rispetto a quella autorizzata con il presente provvedimento. Tutto il materiale in entrata all'impianto deve essere pesato e controllato.

8. L'impianto deve essere adeguatamente recintato per un'altezza non inferiore a metri 2 e munito di apposito cancello che dovrà essere chiuso nelle ore notturne o in caso di assenza, anche temporanea, del personale di sorveglianza. L'impianto dovrà essere segnalato da apposita cartellonistica indicante gli estremi autorizzativi nonché la denominazione e i recapiti del soggetto responsabile della gestione dello stesso e dovrà essere altresì specificato il divieto di accesso al personale non autorizzato.

9. Lungo il perimetro dell'area deve essere mantenuta in buono stato una barriera di mascheramento a verde piantumato atta a minimizzare la visibilità dell'impianto.

10. La viabilità interna deve essere adeguata a garantire un'agevole movimentazione in ogni periodo dell'anno ed anche in caso di incidenti. La localizzazione delle aree di stoccaggio dovrà comunque garantire la presenza di un parcheggio interno, una zona e dei percorsi destinati al pubblico in grado di agevolare in sicurezza l'accesso agli uffici.

11. deve essere installato un impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24;

12. I veicoli inutilizzabili in entrata all'impianto devono essere collocati nell'area a ciò destinata, dotata di superficie impermeabile e comunque resistente alle sostanze liquide contenute nei veicoli. I veicoli, in tale area, potranno essere accatastati qualora siano già state effettuate le operazioni di messa in sicurezza preliminari al trattamento, previa verifica di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori. E' consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli. Tale modalità di deposito è, invece, consentita per le carcasse degli autoveicoli già bonificate per un'altezza non superiore alla recinzione, previa verifica di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori. Entrambe le aree dovranno essere dotate di superficie impermeabile e resistente alle sostanze liquide contenute nei veicoli. Devono essere inoltre dotate di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui.

13. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche e di pericolosità dei rifiuti stessi:

- Devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
- Sui recipienti deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato, adeguata anche le norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose qualora applicabili.
- I serbatoi devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati ad apposito sistema di abbattimento;
- i contenitori possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio e devono essere provvisti di opportuni dispositivi anti-traboccamento; se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento;
- I serbatoi per rifiuti liquidi devono inoltre essere provvisti di un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, nel caso di più serbatoi, almeno al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore.

14. La gestione di eventuali CFC e HCF dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dal D.M. 20/09/02.

15. Per la gestione e lo stoccaggio degli oli usati dovranno essere rispettati i disposti del D.L. 95/92 e del D.M. 392/96;

16. Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso dovranno avvenire secondo le seguenti modalità:

CA



- rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori;
- rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione e stoccaggio dei gas;
- rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
- prelievo del carburante ed avvio al riuso;
- rimozione, raccolta e deposito di tutti gli oli del circuito del veicolo, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti del sistema di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate;
- rimozione del filtro dell'olio, scolatura dello stesso e stoccaggio in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
- rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
- rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.

17. Dovranno essere poste in atto tutte le operazioni necessarie per la promozione del riciclaggio di: catalizzatori, componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non siano separati nel processo di frantumazione, pneumatici, grandi componenti in plastica e vetro. Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili dovrà essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero.

18. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza del veicolo, così come individuate nell'Allegato III del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i.. Queste ultime sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del D.Lgs 30.04.92, n. 285. Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione sono stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento.

19. I rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici (12) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, in virtù di quanto indicato all'art. 2, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 36 del 2003;

20. Deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'espletamento della fase di smaltimento autorizzata; devono inoltre essere rispettate le normative in materia di inquinamento atmosferico e le condizioni previste dalla zonizzazione acustica adottata dal Comune in cui ha sede l'impianto.

21. Durante lo svolgimento delle fasi autorizzate devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; inoltre l'attività autorizzata dovrà essere svolta nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e alla normativa antincendio;

22. Durante le fasi autorizzate devono essere evitati la commistione ed il contatto fra rifiuti tra loro incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili, gassosi e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore.

23. Le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15).

24. Il personale operante nell'impianto, nonché il personale precario, non potrà operare in assenza di una formazione preliminare adeguatamente documentata.

25. Le operazioni di conferimento presso l'impianto, da parte di terzi, dovranno avvenire esclusivamente in presenza di personale dipendente dalla ditta che gestisce l'impianto, appositamente formato.

26. In assenza di personale operatore i macchinari, le attrezzature ed i materiali devono essere in stato di sicurezza secondo le regole d'uso specificate dai costruttori e le regole di buona pratica.

27. E' vietato l'incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto.



*[Handwritten signature]*



28. Presso l'impianto deve essere presente una congrua quantità di adeguate sostanze assorbenti da utilizzare in caso di accidentali sversamenti di liquidi; i materiali utilizzati e derivanti da eventuali interventi di emergenza per il contenimento di inquinanti dovranno essere avviati allo smaltimento e/o al recupero in conformità alle normative vigenti.

29. Con adeguata periodicità, il gestore dovrà effettuare la disinfestazione e la derattizzazione dell'area del centro. Gli interventi, eseguiti sia direttamente sia a mezzo di ditte specializzate, dovranno essere documentabili in sede di controllo.

30. Il soggetto responsabile della gestione dell'impianto è tenuto, ogni qualvolta si avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero successive allo stoccaggio dei rifiuti, ad accertarsi che questi siano in possesso di autorizzazioni valide.

31. le analisi e le verifiche effettuate e conservate in relazione all'attività di gestione dei rifiuti devono restare a disposizione degli organi e degli enti preposti al controllo per un periodo di 5 anni successivi.

32. La ditta deve comunicare alla Provincia, al Comune, all' A.S.L. e all' Arpa, con almeno 30 giorni di preavviso, la data di cessazione dell'attività di cui trattasi. Alla fine dell'esercizio dell'attività autorizzata, l'istante è tenuto, entro il termine di 90 giorni, al ripristino ed alla bonifica dell'area, allontanando i rifiuti ed ogni altro materiale derivante dall'attività. L'intervento dovrà essere certificato dal responsabile dell'impianto e, corredato della necessaria documentazione, trasmesso alla Provincia, al Comune, all' A.S.L. ed all' A.R.P.A. entro i successivi 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dei lavori.

33. Deve essere periodicamente verificato lo stato delle pavimentazioni delle aree di lavoro, dei bacini di contenimento, dei serbatoi, nonché dei pozzetti, dell'intera rete di raccolta delle acque ed del relativo impianto di trattamento che dovrà essere mantenuto in efficienza. Ogni due anni dovrà essere trasmessa alla Provincia e all' Arpa una relazione, a firma di un tecnico competente, sullo stato della pavimentazione impermeabile delle aree di carico e scarico, stoccaggio e trattamento, indicante gli interventi di manutenzione eseguiti o da eseguire.

34. dovrà essere comunicata alla Provincia e all' Arpa ogni variazione del nominativo del Direttore tecnico dell'impianto; il Direttore tecnico dell' impianto dovrà essere sempre presente nell' impianto durante gli orari di attività.

35. Tutte le disposizioni previste dalla normativa statale e/o regionale integrativa, per quanto applicabili, s'intendono come prescritte dalla presente autorizzazione.

36. La presente autorizzazione non è surrogatoria delle eventuali altre autorizzazioni o licenze richieste dalle specifiche normative di settore connesse con l'esercizio dell'attività e non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività stessa e degli eventuali vincoli di natura pubblicistica.

37. La presente autorizzazione è valida solo se la ditta è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dei terreni e/o immobili su cui si intende effettuare le operazioni autorizzate.

38. La presente autorizzazione durante lo svolgimento dell'attività deve essere sempre custodita anche in copia presso l'impianto, a disposizione degli organismi preposti al controllo.

39. Le comunicazioni concernenti le prescrizioni autorizzative devono pervenire tramite PEC all'Amministrazione Provinciale e all' ARPA.

40. Il gestore dovrà comunicare alla Provincia eventuali modifiche alla propria attività salvo l'obbligo di richiedere una nuova autorizzazione qualora richiesto ovvero nel caso di variazione e/o integrazione del provvedimento in vigore.

41. Il gestore dell'impianto è vincolato all'esecuzione di eventuali interventi impiantistici e/o all'osservanza di cautele operative richieste dagli organi competenti al controllo delle attività di gestione dei rifiuti, rispettandone tempi e modalità attuative previste da specifici provvedimenti integrativi all'autorizzazione.

42. E' fatto obbligo di assumere tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente; qualora nell'impianto si verificassero eventi accidentali o calamitosi, potenzialmente idonei a produrre conseguenze sulle persone, sulle aree interne ed esterne e sull' ambiente,

è fatto obbligo di darne comunicazione alla Provincia, al Comune , All' ASL e all' Arpa, entro le 48 ore successive indicando:

il tipo di evento;

- i danni subiti da persone e/o cose;
- le possibili cause che hanno determinato l'evento;
- i tempi previsti per l'eventuale ripristino delle parti danneggiate dell'impianto.

43. Nel caso venisse respinto un carico di rifiuti, è fatto obbligo di darne comunicazione alla Provincia e all' A.R.P.A. entro le 48 ore successive indicando:

- il peso del mezzo;
- la provenienza;
- i dati del vettore;
- gli estremi dei documenti di trasporto (allegando bolle o formulari);
- la targa del veicolo (compresi gli eventuali semirimorchi dei bilici);
- il motivo per il quale il carico è stato respinto.

44. Entro 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione la Ditta dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale istanza di rinnovo dell'autorizzazione stessa.

45. Nella gestione dell'impianto dovrà essere garantito il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 209 del 24.6.2003.

46. L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti di cui all' art. 208 del D.lgs 152/2006, rimanendo impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

47. A decorrere dalla chiusura dell'impianto il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse verificare, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizione da essa prevista, relativamente a causalità derivanti dall'attività di gestione dei rifiuti.


48. Il responsabile dell'impianto è tenuto a comunicare i fermi impianto dovuti a guasti o problematiche gestionali, specificando causa, tempi e modalità di ripristino dell'attività.

49 Il piano di emergenza dovrà essere permanentemente esposto in modo ben visibile, in almeno due punti dell'impianto; esso deve contenere l'elenco dei nomi e dei recapiti delle persone e delle strutture da avvertire in caso di incidente o di situazione di pericolo.

- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio avverrà in data concomitante all'apposizione del visto di regolarità contabile.

Avverso il presente provvedimento, sono ammessi ricorso al TAR entro 60 giorni e/o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione della presente.

IL DIRIGENTE  
(ROSSI GIACOMO)  
sottoscritto con firma digitale








8 AGO. 2019

PROVINCIA DI NOVARA  
SETTORE AMBIENTE

La presente copia, composta di  
n. 5 fogli, è conforme all'ori-  
ginale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE  
DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
Dott. Alessandro FERREIRA



Stampa circolare illeggibile